



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**ISTITUTO TECNICO STATALE "G. QUARENCHI"**

VIA EUROPA, 27 – 24125 BERGAMO

Tel. 035/319444

E-mail: [bgtl02000t@istruzione.it](mailto:bgtl02000t@istruzione.it) – [bgtl02000t@pec.istruzione.it](mailto:bgtl02000t@pec.istruzione.it)  
[www.istitutoquarenghi.edu.it](http://www.istitutoquarenghi.edu.it) – C.F. 80028560169

Circolare. N.97

Bergamo, 24 ottobre 2023

Agli studenti e alle famiglie delle  
classi quinte  
Ai docenti delle classi quinte  
p.c. docenti TUTTI  
p.c. personale ATA  
REGISTRO ELETTRONICO  
SITO

#### **OGGETTO: Iscrizione agli Esami di Stato a. s. 2023-24**

Si comunica che gli studenti delle classi quinte sono tenuti a presentare la domanda d'iscrizione agli Esami di Stato per l'a.s. 2023-24 a seguito di:

- compilazione del modello allegato (allegato 1)
- versamento della tassa di concessione governativa di **12,09 € entro venerdì 24 novembre 2023**  
utilizzando l'avviso di pagamento che verrà consegnato in formato cartaceo a ciascuno studente.

Gli studenti rappresentanti di classe dovranno ritirare e consegnare, entro **lunedì 27 novembre 2023**, in segreteria didattica, alla sig.ra Gerardina Melillo, la seguente documentazione:

- domanda di iscrizione debitamente compilata e firmata
- attestazione del pagamento della TASSA D'ESAME di Euro 12,09
- fotografia in formato tessera

Per gli studenti che rientrano nei casi previsti dalla legge ed intendono avvalersi dell'esonero del pagamento della tassa governativa si ricorda che ai sensi del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 200 dal comma n. 5 al comma n.11:

5. "Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:

- studenti con una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali (nota del Dirigente: lo studente compilando il modulo predisposto dovrà dichiarare di essere in grado di conseguire nello scrutinio finale una media dei voti non inferiore a 8/10 e un voto in comportamento pari o superiore a 8/10)
- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria

1986), limiti che, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito

personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.

7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrano in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili.
8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.
11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità."

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Ursula Anna Dragone  
Documento firmato digitalmente